

**ATTIVITA' ISPRA NEL RILASCIO/MODIFICHE/RIESAMI
DELLE AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI (AIA)
PRODOTTI, ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ OPERATIVE**



Ing. Giuseppe Di Marco

Responsabile della Sezione VAL/RTEC/IPPC

INDICE DEGLI ARGOMENTI

- **Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)**
- **Autorizzazioni sostituite dall'AIA**
- **Domande presentate dal Gestore**
- **Parere Istruttorio Conclusivo (PIC)**
- **Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)**
- **Indice del PMC**
- **Relazione Istruttoria (RI)**
- **Indice della RI**
- **Osservazioni presentate dal pubblico(SO)**
- **Esiti della Conferenza dei Servizi**
- **Modalità organizzative e operative**
- **Attività preliminari alla redazione dei prodotti ISPRA**
- **Redazione della RI**
- **Redazione del PMC**

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)

L'AIA, per gli impianti di competenza statale (riportati nell'Allegato XII alla parte 2 del D.lgs 152/2006) è un Decreto a firma del Ministro dell'Ambiente che viene emesso a valle di una istruttoria avviata a seguito di una domanda presentata da un Gestore per esercitare/modificare un impianto nuovo/esistente.

Tra i presupposti necessari per l'emanazione dell'AIA vi sono:

- 1) la domanda presentata dal Gestore (con il pagamento della relativa tariffa istruttoria conforme a quanto riportato nel DM 6 marzo 2017, n. 58);**
- 2) la redazione da parte del Gruppo Istruttore di un Parere Istruttorio Conclusivo (PIC);**
- 3) la redazione da parte dell'ISPRA di un Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC);**
 - 4) l'acquisizione delle Osservazioni del Pubblico (OdP);**
 - 5) l'acquisizione degli esiti della Conferenza dei Servizi.**

Il PIC, il PMC, la sintesi delle OdP e gli esiti della Conferenza dei Servizi fanno parte integrante dell'atto autorizzativo.

AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE DALL'AIA

- 1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Titolo I della parte quinta del D.Lvo 152/06 s.m.i.), fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari).**
- 2. Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della parte terza del D.Lvo 152/06 s.m.i.).**
- 3. Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (art. 208 del D.Lvo 152/06 s.m.i.).**
- 4. Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (art. 7 del D.Lvo 209/99).**
- 5. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (art. 9 del D.Lvo 99/92).**

LA DOMANDA PRESENTATA DAL GESTORE

Per il rilascio o la modifica o il riesame dell'AIA di un impianto nuovo/esistente il Gestore deve presentare apposita domanda che, oltre a quanto previsto dalle norme di settore per l'aria, l'acqua, il suolo e il rumore, deve contenere una serie di informazioni minime elencate all'art. 29-ter del Dlgs152/06 e devono essere fornite in accordo a quanto riportato nella "Guida alla compilazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale - Rev. Feb 06".

Tipologia delle informazioni minime da riportare nella domanda

- descrizione dell'installazione e delle sue attività;
- materie prime e ausiliarie, sostanze e energia usate o prodotte dall'installazione;
 - fonti di emissione dell'installazione;
 - stato del sito di ubicazione dell'installazione;
- tipo ed entità delle emissioni dell'installazione in ogni comparto ambientale nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;
- tecnologie e tecniche utilizzate per prevenire le emissioni dall'installazione oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle;
- misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti prodotti dall'installazione;
 - misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato;
 - una (eventuale) relazione di riferimento.

LA DOMANDA PER IL RILASCIO DELL'AIA

La domanda per il rilascio dell'AIA di un impianto nuovo/esistente viene presentata da un Gestore che richiede una prima AIA nazionale e fa riferimento all'intero impianto.

L'istruttoria per il rilascio della prima AIA richiede l'elaborazione ex novo della documentazione necessaria per l'emanazione dell'AIA, ovvero:

- 1) la domanda presentata dal Gestore (con il pagamento della relativa tariffa istruttoria conforme a quanto riportato nel DM 6 marzo 2017, n. 58);**
- 2) la redazione da parte del Gruppo Istruttore di un Parere Istruttorio Conclusivo (PIC);**
- 3) la redazione da parte dell'ISPRA di un Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC);**
 - 4) l'acquisizione delle Osservazioni del Pubblico (OdP);**
 - 5) l'acquisizione degli esiti della Conferenza dei Servizi.**

L'AIA rilasciata ha un periodo di validità di 10 anni e può essere esteso a 12 o 16 anni se gli impianti sono certificati ISO 14.000 o EMAS rispettivamente.

LA DOMANDA PER LA MODIFICA DELL'AIA

La domanda per la modifica dell'AIA di un impianto nuovo/esistente viene presentata da un Gestore che richiede una modifica sostanziale dell'impianto come definita all'art. 5 c. 1 lettera l-bis del del Dlgs152/06

L'istruttoria per la modifica sostanziale dell'AIA richiede l'elaborazione della seguente documentazione:

- 1) la domanda presentata dal Gestore (con il pagamento della relativa tariffa istruttoria conforme a quanto riportato nel DM 6 marzo 2017, n. 58);**
- 2) la redazione da parte del GI di un PIC parziale in integrazione a quello allegato al Decreto AIA;**
- 3) l'aggiornamento da parte dell'ISPRA del PMC allegato al Decreto AIA;**
- 4) l'acquisizione delle Osservazioni del Pubblico (OdP);**
- 5) l'acquisizione degli esiti della Conferenza dei Servizi.**

In caso di modifiche non sostanziali, se entro 60 gg dalla presentazione di modifica il MATTM non rileva che le modifiche sono sostanziali, il Gestore può procedere alla realizzazione e il MATTM, ove lo ritenga necessario, rilascia un PIC parziale e un PMC aggiornato.

MODIFICA SOSTANZIALE O NON SOSTANZIALE

In accordo a quanto riportato nell'Allegato 5 del DM del 16/12/2015 n. 274 (Direttiva per disciplinare la conduzione dei procedimenti AIA):

“.. è sostanziale ogni modifica che determina effetti negativi significativi sull'ambiente. Su come qualificare a priori gli effetti della modifica, le norme nazionali e comunitarie non forniscono ulteriori dettagli , rimettendosi (così) alle decisioni dell'Autorità Competente .”

“.. possono generalmente considerarsi non sostanziali le modifiche la cui realizzazione consente comunque il rispetto del previgente quadro prescrittivo AIA, e in particolare dei valori limite autorizzati, e non comporta la realizzazione di nuove unità, o la integrale sostituzione di unità esistenti, anche se tali modifiche comportano (ove non oggetto di previgenti prescrizioni) un incremento della capacità produttiva dell'installazione, della quantità di materie prime lavorate o delle emissioni in flusso di massa.”

LA DOMANDA PER IL RIESAME DELL'AIA

La domanda per il riesame dell'AIA di un impianto nuovo/esistente viene presentata dal Gestore, su richiesta del MATTM, allo scadere della validità dell'AIA, entro 4 anni dalla emissione di nuove BAT, a seguito di nuove e specifiche disposizioni legislative e quando gli obiettivi di qualità in materia ambientale, sanitaria, igiene e sicurezza sul lavoro e di rischio di incidente rilevante lo richiedono.

L'istruttoria per il riesame dell'AIA richiede l'elaborazione della documentazione necessaria per l'aggiornamento dell'AIA, ovvero:

- 1) la domanda presentata dal Gestore (con il pagamento della relativa tariffa istruttoria conforme a quanto riportato nel DM 6 marzo 2017, n. 58);**
- 2) la redazione da parte del Gruppo Istruttore di un PIC;**
- 3) l'aggiornamento da parte dell'ISPRA del PMC allegato al Decreto AIA;**
- 4) l'acquisizione delle Osservazioni del Pubblico (OdP);**
- 5) l'acquisizione degli esiti della Conferenza dei Servizi.**

In caso di riesame con valenza di rinnovo la domanda farà riferimento all'intero impianto e verrà rilasciata una nuova AIA in sostituzione a quella precedente, mentre in caso di riesame parziale la domanda farà riferimento a una parte di impianto e verrà rilasciato un PIC parziale in integrazione a quello allegato al Decreto AIA.

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO (PIC)

Il Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) è un documento predisposto dal Gruppo Istruttore (GI) che riporta le misure necessarie a conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso in accordo a quanto previsto dai commi da 1 a 5ter dell'art. 29-sexies del Dlgs152/06 (Direttiva per disciplinare la conduzione dei procedimenti AIA).

Il PIC riporta, in accordo a quanto riportato all'art 2 del DM del 16/12/2015 n. 274, il quadro prescrittivo e tiene conto della domanda presentata dal Gestore e delle Osservazioni presentate dal pubblico, nonché dagli esiti emersi dalle riunioni del GI (con o senza il Gestore), dagli eventuali sopralluoghi presso gli impianti e dalla Conferenza dei servizi.

Il GI viene costituito, per ogni domanda presentata dal Gestore, con membri della Commissione IPPC indicati dal Presidente della stessa Commissione e con esperti designati dagli enti locali territorialmente competenti.

Per la redazione del PIC il GI, in accordo a quanto definito dall'art. 4 dell'Accordo di Collaborazione tra ISPRA e MATTM in materia di AIA, si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA e degli elementi tecnici che ISPRA fornisce con la Relazione Istruttoria.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (PMC)

Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), in accordo al comma 6 dell'art. 29-quater del Dlgs152/06, è un documento proposto da ISPRA in sede alla CdS e riporta le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni in accordo a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 29-sexies del Dlgs152/06.

Il PMC è definito sulla base del PIC, degli esiti della Conferenza dei servizi, delle Osservazioni del pubblico e degli esiti emersi da eventuali sopralluoghi e incontri/interlocuzioni avuti con il GI, con l'ARPA/APPA territorialmente competente e con il Gestore.

Il PMC tiene conto del piano di monitoraggio e controllo predisposto dal Gestore (scheda E2 e allegato E4 della domanda presentata dal Gestore), di quanto riportato all'art 3 del DM del 16/12/2015 n. 274 e nelle linee guida in materia di sistemi di monitoraggio (allegato II al DM 31.01.2005).

INDICE DEL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

1. **PREMESSA**
 - 1.1 Prescrizioni generali
2. **APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE MATERIE PRIME**
 - 2.1 Consumi/utilizzazioni di materie prime
 - 2.2 Caratteristiche dei combustibili principali
 - 2.3 Consumi idrici
 - 2.4 Consumi energetici
 - 2.5 Gestione dei serbatoi e delle linee di distribuzione dei combustibili e delle sostanze chimiche utilizzate
3. **MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA**
 - 3.1 Emissioni dai comini e prescrizioni relative
 - 3.2 Prescrizioni sui transitori
 - 3.3 Emissioni da sorgenti ritenute non significative dal Gestore
 - 3.4 Emissioni fuggitive
 - 3.5 Metodi di analisi in continuo di emissioni aeriformi convogliate
 - 3.6 Metodi di analisi di riferimento (manuali e strumentali) di emissioni aeriformi convogliate
 - 3.7 Campionamenti manuali ed analisi in laboratorio di campioni prelevati da flussi gassosi convogliati
4. **MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI IN ACQUA**
 - 4.1 Identificazione scarichi
 - 4.2 Scarichi e relative prescrizioni
 - 4.3 Metodi di misura degli inquinanti
 - 4.4 Misure di laboratorio
5. **MONITORAGGIO DEI LIVELLI SONORI**
 - 5.1 Metodi di misura del rumore
6. **MONITORAGGIO DEI RIFIUTI**
7. **ATTIVITÀ DI QA/QC**
 - 7.1 Sistemi di monitoraggio
 - 7.2 Campionamenti manuali ed analisi di laboratorio di campioni gassosi
 - 7.3 Analisi delle acque in laboratorio
 - 7.4 Campionamenti delle acque
 - 7.5 Strumentazione di processo utilizzata ai fine della verifica di conformità
 - 7.6 Controllo di impianti e apparecchiature
8. **COMUNICAZIONI DEI RISULTATI DEL PMC**
 - 8.1 Definizioni
 - 8.2 Formule di calcolo
 - 8.3 Validazione dei dati
 - 8.4 Indisponibilità dei dati di monitoraggio
 - 8.5 Eventuali non conformità
 - 8.6 Obbligo di comunicazione annuale
 - 8.7 Gestione e presentazione dei dati
9. **QUADRO SINOTTICO DEI CONTROLLI E PARTECIPAZIONE DELL'AUTORITÀ DI CONTROLLO**

RELAZIONE ISTRUTTORIA (RI)

La RI è un documento predisposto da ISPRA a seguito di una valutazione conclusiva della domanda presentata dal Gestore comprensiva delle integrazioni richieste/presentate, delle Osservazioni presentate dal pubblico e degli esiti emersi da eventuali sopralluoghi e incontri/interlocuzioni avuti con il GI, con l'ARPA/APPA territorialmente competente e con il Gestore.

In conformità all'art. 4 c. 1 lettere a) e b) dell'Accordo di collaborazione ISPRA /MATTM per il supporto alla Commissione IPPC, la RI deve contenere:

- 1) una verifica della completezza della domanda;
- 2) un'analisi tecnica della documentazione presentata dal gestore;
- 3) elementi tecnici utili per la stesura del Parere Istruttorio Conclusivo.

Tra gli elementi tecnici utili alla stesura del PIC, la RI comprende una descrizione dell'assetto impiantistico e delle emissioni da questo originate (C4), delle principali criticità ambientali dell'area (C5) e della domanda (C6), una verifica di conformità ai criteri IPPC (C7) attraverso un confronto degli impianti in autorizzazione con le MTD riportate nelle BAT C o nelle Linee guida nazionali ed europee (BREF) pertinenti, le considerazioni ISPRA (C8), una Sintesi delle Osservazioni del Pubblico (C9) e le autorizzazioni sostituite/integrate/modificate C(10).

INDICE DELLA RELAZIONE ISTRUTTORIA (RI)

1. **DEFINIZIONI**
2. **INTRODUZIONE**
 - 2.1 Atti normativi
 - 2.2 Atti ed attività istruttorie
3. **OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE**
4. **ASSETTO IMPIANTISTICO**
 - 4.1 Generalità
 - 4.2 Descrizione degli impianti
 - 4.3 Impianto di trattamento acque reflue
 - 4.4 Consumi, movimentazione e stoccaggio delle materie prime e combustibili
 - 4.5 Consumi idrici
 - 4.6 Aspetti energetici
 - 4.7 Scarichi idrici ed emissioni in acqua
 - 4.8 Emissioni convogliate
 - 4.9 Emissioni non convogliate
 - 4.10 Rifiuti
 - 4.11 Rumore e vibrazioni
 - 4.12 Suolo, sottosuolo ed acque sotterranee
 - 4.13 Odori
 - 4.14 Altre forme di inquinamento
5. **INQUADRAMENTO TERRITORIALE E AMBIENTALE**
 - 5.1 Introduzione
 - 5.2 Aria
 - 5.3 Acque superficiali e sotterranee
 - 5.4 Suolo e sottosuolo
 - 5.5 Rumore e vibrazioni
 - 5.6 Aree soggette a vincolo
 - 5.7 SIN
6. **DESCRIZIONE DELLA DOMANDA**
7. **ANALISI DELL'IMPIANTO E VERIFICA CONFORMITÀ CRITERI IPPC**
 - 7.1 Introduzione
 - 7.2 Uso efficiente dell'energia
 - 4.3 Utilizzo di materie prime
 - 7.4 Aria
 - 7.5 Acqua
 - 7.6 Rifiuti
 - 7.7 Rumore
 - 7.8 Suolo, sottosuolo e acque sotterranee
 - 7.9 Traffico
 - 7.10 Prevenzione degli incidenti
 - 7.11 Ripristino del sito alla cessazione dell'attività
8. **OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO**
9. **CONSIDERAZIONI ISPRA (integrazioni, prescrizioni e modifiche al PIC/PMC)**
10. **AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE/INTEGRATE/MODIFICATE**

LE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL PUBBLICO (SO)

In conformità all'articolo 4 comma 1 lettera b) dell'Accordo di collaborazione tra ISPRA e MATTM per il supporto alla Commissione IPPC, la RI deve contenere:

- 1) un elenco delle osservazioni del pubblico (ovvero: note, telegrammi, considerazioni, diffide, esposti, ecc.) con i dati relativi ai soggetti interessati che le hanno presentate, alla data di redazione, alla data e al protocollo di acquisizione agli atti del MATTM, raggruppate per tipo (ovvero: attinente al procedimento, non attinente al procedimento, aspetti procedurali, specifici argomenti, ecc.);**
- 2) una valutazione sulla rilevanza delle stesse con le modalità con cui sono state valutate (considerate, non attinente al procedimento, superate dallo svolgimento del procedimento, ecc.).**

ESITI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

Gli esiti della Conferenza dei servizi vengono riportati nei verbali di riunione e tengono conto dei pareri delle amministrazioni competenti in materia ambientale, del Parere istruttorio predisposto dal Gruppo istruttore, del Piano di Monitoraggio e Controllo predisposto da ISPRA, delle Osservazioni del pubblico e delle Osservazioni del gestore.

Tra le amministrazioni competenti in materia ambientale che partecipano ai lavori della Conferenza dei servizi vi sono le Regioni, le Province e Comuni territorialmente competenti nonché i Ministeri dell'interno, della salute e delle attività produttive e i rappresentanti della Commissione IPPC e dell'ISPRA

ATTIVITÀ PRELIMINARI ALLA REDAZIONE DEI PRODOTTI ISPRA

- 1) Il Gestore di un impianto nuovo/esistente presenta (in formato digitale) la domanda per il rilascio/modifica/riesame dell'AIA al MATTM.
- 2) Il MATTM con propria lettera inviata al Presidente della Commissione IPPC, a ISPRA e al Gestore avvia l'istruttoria della domanda presentata dal Gestore e la pubblica sul sito AIA dedicato.
- 3) Il Presidente della Commissione IPPC nomina il Gruppo Istruttore (GI) e il referente del GI per lo svolgimento dell'istruttoria (in genere sono nominati per impianto).
- 4) Il responsabile della Sezione VAL/RTEC/IPPC nomina il referente ISPRA per lo svolgimento dell'istruttoria (o un Gruppo di Lavoro – GDL - se la complessità dell'istruttoria lo richiede), e per quanto è possibile, le nomine sono fatte per impianto.

REDAZIONE DELLA RI

- 1) Il Referente dell'ISPRA acquisisce (dal sito AIA del MATTM) la domanda/integrazioni presentate dal Gestore e le Osservazioni del Pubblico e cura la redazione della RI;**
- 2) Il Referente dell'ISPRA invia la RI al responsabile della Sezione VAL/RTEC/IPPC che provvede alla revisione del documento, a concordare eventuali integrazioni e a inviarla al Dirigente responsabile del Servizio VAL/RTEC;**
- 3) Il Dirigente responsabile del Servizio VAL/RTEC assicura la protocollazione e l'invio della RI al MATTM;**
- 4) Il MATTM invia la RI al Presidente della Commissione IPPCC e, se rilevate nella RI dell'ISPRA, richiede le integrazioni al Gestore;**
- 5) Entro trenta giorni (fatte salve eventuali proroghe), il Gestore invia al MATTM le integrazioni richieste.**

Fino alla predisposizione della bozza del PIC, la RI può essere soggetta a revisioni sulla base di eventuali aggiornamenti che nascono all'interno del GdL, dalle osservazioni dei soggetti interessati, da riunioni/interlocuzioni con il GI, con l'ARPA/APPA territorialmente competente e con il Gestore

REDAZIONE DEL PMC

- 1) Il responsabile della Sezione VAL/RTEC/IPPC riceve, tramite posta interna, il PIC definitivo redatto dal GI che, in accordo all'art. 2 c.1 lett. a) del DM 335 del 12/12/17, il Presidente della Commissione IPPC trasmette a ISPRA per la definizione del PMC;
- 2) Il Referente ISPRA riceve dal responsabile della Sezione VAL/RTEC/IPPC il PIC definitivo redatto dal GI e cura la redazione/aggiornamento del PMC;
- 3) Il Referente dell'ISPRA invia il PMC al responsabile della Sezione VAL/RTEC/IPPC che provvede alla revisione del documento, a concordare eventuali integrazioni e a inviarla al Dirigente responsabile del Servizio VAL/RTEC;
- 4) Il Dirigente responsabile del Servizio VAL/RTEC assicura la protocollazione e l'invio del PMC al MATTM;
- 5) Il MATTM indice una apposita CdS e invia il PMC ai partecipanti (in alternativa il MATTM approva il PMC, lo invia al Gestore e lo pubblica sul sito AIA);
- 6) il PMC viene approvato dalla CdS con o senza osservazioni che nascono dal Gestore, dal pubblico o dagli altri soggetti che partecipano alla Conferenza dei Servizi e viene pubblicato sul sito AIA.

Fino alla emanazione dell'AIA, il PMC può essere soggetto a revisioni sulla base di eventuali aggiornamenti che nascono dalle osservazioni del Gestore, del pubblico e degli altri soggetti che partecipano alla Conferenza dei Servizi.